

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE EMISSIONI RUMOROSE IN DEROGA AI
LIMITI ACUSTICI VIGENTI**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
TITOLO II – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.....	2
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO II	2
ART. 3 – LIMITI ACUSTICI.....	3
ART. 4 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA	3
ART. 5 - SANZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	3
TITOLO III – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	4
ART. 6 - CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO III.....	4
ART. 7 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER MANIFESTAZIONI.....	4
ART. 8 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI	5
ART. 9 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA	5
ART. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER MANIFESTAZIONI.....	6
ART. 11 - SANZIONI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	6
TITOLO IV – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	6
ART. 12 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO IV	6
ART. 13 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER CANTIERI	7
ART. 14 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	7
ART. 15 – ORARIO E DURATA DEI LAVORI DI CANTIERE	7
ART. 16 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA.....	8
ART. 17 – CANTIERI DI INIZIATIVA PUBBLICA O DI PUBBLICA UTILITA’	8
ART. 18 - EMERGENZE	8
ART. 19 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER CANTIERI.....	8
ART. 20 – SANZIONI PER CANTIERI TEMPORANEI.....	9
TITOLO V – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE	9
ART. 21 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO V	9
ART. 22 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI.....	9
ART. 23 - MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE.....	10
ART. 24 – UTILIZZO DELLE CAMPANE PRESSO LUOGHI DI CULTO.....	10
ART. 25 – DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	10
ART. 26 – GENERATORI DI EMERGENZA	10
ART. 27 – SANZIONI PER LE ATRE ATTIVITA’ RUMOROSE.....	10
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 28 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI.....	10
ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE	11
ART. 30 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ.....	11
TABELLA A – VALORI LIMITE DI EMISSIONE	12
TABELLA B – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE.....	12
TABELLA C – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE.....	12
ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE	13
ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI	15

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le competenze del Comune di Venezia in materia di inquinamento acustico in attuazione all'articolo 6 della Legge 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e relativi decreti attuativi, nonché all'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999 "Norme in materia di inquinamento acustico".

2. Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limiti assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio comunale di Venezia. Ad esclusione delle zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, tutte le sorgenti fisse e mobili, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 4 comma 3 del DPCM 14.11.1997, devono rispettare anche i valori limiti differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.

3. Le emissioni prodotte dallo svolgimento di attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti e superino i limiti di cui al comma precedente, devono essere autorizzate dal Comune in deroga ai limiti acustici vigenti ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. n. 447/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*".

4. L'autorizzazione viene rilasciata secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

5. Sono esclusi dalla presente disciplina:

- i comportamenti rumorosi in luoghi privati, causati da schiamazzi delle persone e da versi di animali, da apparecchi radiotelevisivi, dall'uso di strumenti musicali per diletto, dai giochi di bambini, da immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili e imprevedibili;
- il disturbo della quiete pubblica, disciplinato dal Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO II – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO II

1. Sono regolamentate nel presente Titolo le emissioni sonore prodotte dalle attività rumorose permanenti di seguito elencate:

a) attività industriali, commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, ricettive, artigianali, di servizio e similari che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti (compresi quelli di diffusione sonora e di immagini posti all'interno dei locali), macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);

b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi;

- c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari);
- d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- e) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) utilizzati da uffici, attività scolastiche, strutture ospedaliere, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali, di somministrazione alimenti e bevande, ricettive o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.

ART. 3 – LIMITI ACUSTICI

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività indicate all'articolo 2, lettere a), b), c), d), devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabelle A e B in allegato al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento).
2. I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o di parcheggio veicoli e dal vociare di clienti o di avventori prodotte all'interno dei locali o sulle aree esterne per effetto dell'attività.
3. Le emissioni sonore prodotte dai servizi e dagli impianti indicati all'articolo 2, lettera e) devono rispettare i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabelle A e B in allegato al presente regolamento). Inoltre le emissioni sonore di tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento), ad esclusione dell'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

ART. 4 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree del territorio comunale caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva di intervenire con gli strumenti previsti dalla legge al fine di garantire, per il complesso delle emissioni, il rispetto dei valori limite vigenti.

ART. 5 - SANZIONI PER ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 21/1999, chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, accertati dall'Ente competente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite vigenti, da parte di attività di cui al presente titolo, l'Autorità comunale ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine prefissato di una relazione a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che attesti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti acustici vigenti. L'inottemperanza a tale ordine è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti di sospensione, revoca e limitazione degli orari delle attività ai sensi della Legge Regionale n. 29/2007 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*", del T.U.L.P.S. e del R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e s.m.i., applicati anche sulla base di accertamenti della Polizia Municipale o altre Autorità competenti.

TITOLO III – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

ART. 6 - CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO III

1. Sono regolamentate in questo Titolo le emissioni sonore prodotte dalle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e dagli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate:

a) i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, con l'impiego di sorgenti sonore (amplificate e non) che producono emissioni superiori ai limiti acustici vigenti, purché si esauriscano in un tempo limitato;

b) le attività di intrattenimento ed allietamento ai sensi del T.U.L.P.S. , del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, esercitate presso pubblici esercizi solo se complementari all'attività principale prevista dalla licenza e per un periodo limitato di tempo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 bis del Regolamento di Polizia Urbana e s.m.i..

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER MANIFESTAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999, le emissioni sonore superiori ai limiti acustici previsti dal vigente piano di classificazione acustica, prodotte durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 del presente regolamento, devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento, adottato dalla competente Direzione comunale.

2. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve essere richiesta ogniqualvolta si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) si utilizzino impianti di amplificazione e di diffusione sonora in aree esterne;
- b) si preveda durante lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 il superamento dei limiti acustici vigenti.

3. Nell'area denominata "*Campo S. Margherita*", comprese le zone limitrofe definite in maniera puntuale con deliberazione di Giunta Comunale, che ha dimostrato nel tempo una particolare criticità acustica, non sono concesse autorizzazioni in deroga per le emissioni sonore delle attività del presente Titolo, fatti salvi i casi in cui lo specifico evento sia ritenuto di interesse pubblico dalla Giunta Comunale e approvato con apposito atto di quest'ultima.

4. Non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, anche se superano i limiti acustici previsti dal piano comunale di classificazione acustica le emissioni sonore prodotte da:

- gli eventi organizzati in occasione delle festività del Capodanno e del Redentore, fino alle ore 04.00 ;
- gli eventi organizzati dalla Fondazione La Biennale, in occasione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica fino alle ore 03.00;
- le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
- i fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee (sagre paesane, feste di quartiere, feste patronali, capodanno, ecc.), purché le emissioni siano contenute entro i 45 minuti di durata.

Al di fuori degli orari sopraindicati deve essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di cui al comma 1.

5. Le domande per il rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere presentate all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.

6. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'allegato A del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può in ogni caso richiedere la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica.

7. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune dà prescrizioni in termini di orari e di limiti, meglio specificati nei successivi articoli 8 e 9, nonché l'eventuale adozione di specifiche misure atte a ridurre l'impatto acustico sull'ambiente circostante (quali: indicazioni circa la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, ecc.). Il Comune può altresì richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995) al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizione inserite nell'atto autorizzativo.

ART. 8 - ORARI E DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

1. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici vigenti, disciplinate dal presente Titolo sono concesse al massimo fino alle ore 24.00.

2. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici vigenti relative alle emissioni sonore delle attività di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) sono concesse:

- ◆ all'interno dei Pubblici Esercizi solo in occasione di eventi promossi o patrocinati dall'Amministrazione Comunale o dalle Municipalità;
- ◆ all'esterno dei Pubblici Esercizi solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
 - numero massimo di eventi alla settimana per singolo Pubblico Esercizio = 1 (uno);
 - numero massimo di eventi per anno solare per singolo Pubblico Esercizio = 20 (venti);

3. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga con condizioni diverse rispetto a quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo solo per le emissioni sonore di eventi approvati dalla Giunta Comunale per ragioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico; l'atto di Giunta Comunale deve indicare gli orari che si ritengono autorizzabili.

ART. 9 - LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per le attività di cui all'art. 6 sono concesse per valori di immissione in facciata ai ricettori maggiormente esposti di 70 dB(A) fino alle ore 23.00 e di 65 dB(A) dalle ore 23.00 alle ore 24.00.

I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16/03/1998.

2. Il rispetto dei limiti vigenti non può essere derogato per le immissioni sonore in corrispondenza di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica), ospedaliere, case di cura, case di riposo e assimilabili, ad eccezione dei casi in cui tali strutture siano esse stesse promotrici dell'attività causa del superamento, o vengano adottati dall'organizzazione idonei accorgimenti volti a limitare l'impatto acustico che saranno valutati in sede di istruttoria tecnica.

3. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga con condizioni diverse rispetto a quanto indicato ai commi precedenti solo per le emissioni sonore di eventi approvati dalla Giunta

Comunale, per ragioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico; l'atto di Giunta Comunale deve indicare i limiti che si ritengono autorizzabili.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER MANIFESTAZIONI

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, ritirata presso l'Ufficio comunale competente previa corresponsione degli oneri amministrativi, deve essere conservata nei luoghi dove viene svolta la manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

2. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le emissioni sonore di manifestazioni temporanee rumorose deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche documentazione di previsione di impatto acustico, se dovuta, redatta dal tecnico competente in materia.

3. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, dj, concertisti, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini dell'osservanza delle prescrizioni in essa indicate.

ART. 11 - SANZIONI PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. Ai titolari delle attività di cui all'articolo 6 svolte nelle condizioni specificate all'art. 7 comma 2, per le quali non sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995.

2. Qualora sia stato accertato il superamento dei limiti da parte dell'Ente competente, ai titolari delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, si applica anche la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 8 della Legge Regionale 21/1999.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti comporta l'applicazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge Regionale 21/1999, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 a Euro 900,00.

TITOLO IV – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 12 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO IV

1. Il presente titolo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei che comportano il superamento dei limiti acustici vigenti.

2. I cantieri sono classificati:

a) di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale che infrastrutturale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche;

b) di iniziativa privata: tutti i cantieri non compresi nella lettera a).

ART. 13 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER CANTIERI

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della Legge 447/1995 e dell'articolo 7 della Legge Regionale 21/1999, le emissioni sonore superiori ai limiti acustici previsti dal vigente piano di classificazione acustica, prodotte durante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12 del presente regolamento, devono essere preventivamente autorizzate con apposito provvedimento, adottato dalla competente Direzione comunale.

2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, i cantieri di durata fino a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16 marzo 1998.

3. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti devono essere presentate all'ufficio competente del Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

4. Le domande di autorizzazione ai limiti acustici vigenti devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'allegato B del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. Il Comune può in ogni caso richiedere la presentazione di una Documentazione Previsionale di Impatto Acustico redatta da un tecnico competente in acustica.

5. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune dà prescrizioni in termini di orari e di limiti, meglio specificati nei successivi articoli 15 e 16, nonché l'eventuale adozione di specifiche misure atte a ridurre l'impatto acustico sull'ambiente circostante. Il Comune può altresì richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività a cura di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995) al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

ART. 14 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

1. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo 12 del presente regolamento devono essere conformi alle normative vigenti. Le macchine e gli impianti devono essere sottoposti a regolare manutenzione in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo deve essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

2. Le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, ad esempio gli attrezzi manuali, devono essere utilizzate con tutti gli accorgimenti e comportamenti tali da rendere meno rumoroso il loro uso.

3. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.

ART. 15 – ORARIO E DURATA DEI LAVORI DI CANTIERE

1. Le emissioni sonore derivanti dalle attività di cantieri edili, stradali od assimilabili sono autorizzate in deroga ai limiti acustici vigenti nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

2. Nel caso in cui le emissioni sonore prodotte da cantieri che interessino un fabbricato composto da più unità immobiliari, almeno in parte occupate o che si trovino a confine con siti sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, case di cura e assimilabili), l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti può essere rilasciata dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. Le emissioni sonore di cantieri di iniziativa privata di cui all'art. 12 comma 2 lettera b) possono essere autorizzate con orari differenti da quelli indicati ai commi precedenti, a condizione che venga presentata un'asseverazione da parte del Direttore Lavori che dettagli le specifiche esigenze tecniche che conducono all'impossibilità di osservarli e una documentazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli di rumore previsti e tutti gli accorgimenti, anche organizzativi, che verranno adottati per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti al rumore.

ART. 16 – LIMITI DI IMMISSIONE SONORA

1. Le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per le attività di cui all'art. 12 sono concesse per valori di immissione in facciata ai ricettori maggiormente esposti di 70 dB(A). Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui i ricettori che si trovano a confine con l'area di cantiere siano siti sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, case di cura e assimilabili), il limite assoluto di immissione massimo è di 65 dB(A) misurato in facciata all'edificio.
3. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori si considera il limite assoluto di immissione di 60 dB(A) misurato a finestre chiuse.
4. I limiti assoluti di cui ai precedenti commi si intendono come livello equivalente calcolato su un periodo temporale di 30 minuti. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.
5. Le emissioni sonore di cantieri di iniziativa privata di cui all'art. 12 comma 2 lettera b) possono essere autorizzate con limiti differenti da quelli indicati ai commi precedenti a condizione che venga presentata un'asseverazione da parte del Direttore Lavori che dettagli le specifiche esigenze tecniche che conducono all'impossibilità di osservare i suddetti limiti e una documentazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli di rumore previsti e tutti gli accorgimenti anche organizzativi che verranno adottati per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti al rumore.

ART. 17 – CANTIERI DI INIZIATIVA PUBBLICA O DI PUBBLICA UTILITA'

1. Relativamente alle emissioni sonore dei cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità di cui all'art. 12 comma 2 lettera a) è possibile il rilascio dell'autorizzazione in deroga per fasce orarie, anche in periodo notturno, e per limiti diversi da quanto indicato agli artt. 15 e 16, purché da parte dell'Ufficio comunale competente o di altri Enti e Soggetti gestori di servizi pubblici venga specificato l'interesse pubblico sotteso, indicando gli orari, i giorni di svolgimento dell'attività rumorosa e l'area interessata dai lavori e allegando una planimetria in scala adeguata.
2. Quanto stabilito al precedente comma 1 si applica anche per l'ipotesi di emissioni sonore di cantieri relativi all'attività di allestimento di set cinematografici e relative riprese.

ART. 18 - EMERGENZE

1. I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza.

ART. 19 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI VIGENTI PER CANTIERI

1. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, ritirata presso l'Ufficio comunale competente previa corresponsione degli oneri amministrativi, deve essere conservata presso la sede del cantiere ed esibita alle autorità di controllo.

2. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le emissioni sonore di cantieri temporanei rumorosi deve adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente sostenibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto, sulla base anche della eventuale documentazione di previsione di impatto acustico redatto dal tecnico competente in materia.

3. Il titolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti deve informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività rumorosa (lavoratori, operai, ecc.) del contenuto dell'autorizzazione (sempre nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) ai fini dell'osservanza delle prescrizioni in essa indicate.

ART. 20 – SANZIONI PER CANTIERI TEMPORANEI

1. Ai titolari delle attività di cui all'articolo 12, per le quali non è stata rilasciata l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di cui all'articolo 13 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti da parte dell'ente competente, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 21/1999), e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995).

2. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti rilasciata ai sensi dell'articolo 13, comporta l'applicazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Legge Regionale n. 21/1999, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300,00 a Euro 900,00.

TITOLO V – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 21 – CAMPO DI APPLICAZIONE TITOLO V

1. Le emissioni sonore prodotte dalle attività comprese nel presente titolo non sono tenute al rispetto dei limiti acustici del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabelle A, B e C in allegato al presente regolamento) a condizione che vengano rispettati gli orari e le eventuali prescrizioni dei singoli articoli di seguito riportati.

ART. 22 - MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dall'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc.), in virtù della pubblica utilità, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, sono consentite nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dallo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.

3. Le emissioni sonore che superino i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti da altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani sono sempre consentite.

ART. 23 - MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE

1. Le emissioni sonore oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente derivanti dall'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private sono consentite dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

ART. 24 – UTILIZZO DELLE CAMPANE PRESSO LUOGHI DI CULTO

1. Sono sempre ammesse le emissioni sonore oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente di campane o orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

2. L'utilizzo delle campane o altri apparecchi di diffusione del suono in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al Titolo III del presente regolamento.

ART. 25 – DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati negli edifici devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

2. Fermo restando quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

ART. 26 – GENERATORI DI EMERGENZA

1. In fase di gestione di un'emergenza e in occasione delle manutenzioni programmate, le emissioni dei generatori di emergenza (per esempio le pompe di drenaggio) non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella C in allegato al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a contenere i valori di emissione.

ART. 27 – SANZIONI PER LE ATRE ATTIVITA' RUMOROSE

La violazione alle norme del presente titolo regolamento sono sanzionate ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U. Enti locali Dlgs 267/2000.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. Le attività di controllo, ai sensi del presente regolamento, sono svolte dagli organi di cui all'art.13 della Legge n. 689/1981 e dagli altri organi tecnici competenti per legge, secondo le rispettive competenze.

ART. 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua avvenuta pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

ART. 30 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni regolamentari, disciplinanti la medesima materia, compatibili con il presente Regolamento.

TABELLA A – VALORI LIMITE DI EMISSIONE

VALORI LIMITE DI EMISSIONE- Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	45	35
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe 3	Aree di tipo misto	55	45
Classe 4	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe 5	Prevalentemente industriali	65	55
Classe 6	Esclusivamente industriali	65	65

TABELLA B – VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A)			
Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Periodo diurno (06-22)	Periodo notturno (22-06)
Classe 1	Aree particolarmente protette	50	40
Classe 2	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe 3	Aree di tipo misto	60	50
Classe 4	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe 5	Prevalentemente industriali	70	60
Classe 6	Esclusivamente industriali	70	70

TABELLA C – VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE – Leq in dB(A)	
PERIODO DI RIFERIMENTO	LIMITE DIFFERENZIALE
Diurno (dalle 06.00 alle 22.00)	5
Notturmo (dalle 22.00 alle 06.00)	3

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

MANIFESTAZIONI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 12 GIORNI CONSECUTIVI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 6 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- (solo per le persone fisiche) generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
- (solo per le persone giuridiche) ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con gli Uffici Comunali e con gli Organi di controllo (A.R.P.A.V. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti;
- elenco numerato della documentazione allegata;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria in scala (1:1000 o maggiore) dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante per un raggio di almeno 50 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione richiesta.

3. Il Comune si riserva comunque la possibilità di richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico.

MANIFESTAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 12 GIORNI CONSECUTIVI

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per le Manifestazioni di durata inferiore o uguale a 12 giorni.

2. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una documentazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima delle emissioni previste e dei livelli sonori previsti durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti e al periodo notturno.

3. Tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

ALLEGATO B - CANTIERI EDILI, STRADALI, ED ASSIMILABILI

CANTIERI DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 180 GIORNI

1. Le domande di autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti per le sorgenti sonore, riguardanti le attività di cui all'articolo 12 del presente regolamento, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere oggetto della domanda, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un Responsabile della Gestione Acustica della manifestazione (e di un suo sostituto) che funga da tramite con gli Uffici Comunali e con gli Organi di controllo (A.R.P.A.V. o Corpo di Polizia Municipale), la cui reperibilità deve sempre essere garantita durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti;
- elenco numerato della documentazione allegata;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria in scala (1:1000 o maggiore) del cantiere e della zona circostante per un raggio di almeno 100 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

2. Le domande devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, presentate nei termini fissati dal presente regolamento ed accompagnate dalla documentazione richiesta.

3. il Comune potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.

CANTIERI DI DURATA SUPERIORE A 180 GIORNI

1. Occorre presentare tutta la documentazione richiesta per i cantieri di durata inferiore o uguale a 180 giorni.

2. In aggiunta a tale documentazione, deve essere predisposta una documentazione previsionale di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale comprendente:

- stima dei livelli sonori previsti durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- individuazione degli accorgimenti, anche organizzativi, necessari a minimizzare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;

- valutazione dei livelli di rumore residuo LR (D.M. 16 marzo 1998, allegato A, p. 12) riscontrabili nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti e all'eventuale periodo notturno.